

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 9 DICEMBRE 2009, N. 46832: la mancata esposizione del cartello di cantiere è penalmente sanzionata dal Testo Unico sull'edilizia.

«La legge 28/2/1985 n. 47, art. 4, comma 4°, prevedeva due obblighi a carico di coloro che costruivano: la tenuta in cantiere della concessione edilizia e l'esposizione di un cartello contenente gli estremi della concessione e degli autori dell'attività costruttiva. La violazione di tale obbligo era sanzionata penalmente dalla legge anzidetta, art. 20 comma 1°, lett. a) (cfr. Cass. Sez. Un. 14/7/1992 n. 7978). La suddetta norma è stata abrogata, con decorrenza dall'entrata in vigore del testo unico dell'edilizia, dall'art. 146 del citato testo unico, ma il suo contenuto è stato riprodotto sostanzialmente nell'art. 27, comma 4°, D.P.R. n. 380/2001.

Quest'ultima norma dispone, infatti: “Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello... ne danno immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ...”.

Orbene, da tale disposizione si ricava che l'obbligo di esposizione del cartello continua ad essere penalmente sanzionato anche in base al testo unico, se tale prescrizione è imposta dal regolamento o dal permesso di costruire... »



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/10/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIERLUIGI ONORATO
Dott. AGOSTINO CORDOVA
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI
Dott. MARIA SILVIA SENSINI
Dott. SANTI GAZZARA

- Presidente - SENTENZA
N. 1703
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 12270/2009
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1) THABET KHALED N. IL 18/04/1964
- 2) BRAVINI SIMONETTA N. IL 30/08/1957

avverso la sentenza n. 519/2007 TRIBUNALE di MACERATA, del 30/04/2008

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott.

MARIA SILVIA SENSINI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Buc Francesco*

che ha concluso per

l'irricevibilità del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Svolgimento del Processo

1- Con sentenza in data 30/4/2008, il Tribunale di Macerata dichiarava Thabet Khaled e Bravini Simonetta colpevoli del reato p.e p. dagli artt. 110 c.p., 44 lett. a) D.P.R. n. 380/2001 perché, in concorso tra loro, la Bravini in qualità di proprietaria e committente delle opere, il Thabet in qualità di titolare della impresa edile esecutrice dei lavori, omettevano di apporre il prescritto cartello contenente le indicazioni sul cantiere. In Corridonia, il 16/6/2005.

Per l'effetto, il Tribunale condannava ciascuno alla pena di euro 200,00 di ammenda, in concorso di attenuanti generiche. Dichiarava la pena interamente condonata.

2- Avverso la sentenza del Tribunale hanno proposto gravame il difensore del Thabet e la Bravini Simonetta, a mezzo del proprio difensore.

2.1- La difesa del Thabet, proponendo "atto di appello", ha dedotto: 1) difetto di motivazione in punto di mancato proscioglimento ex art. 530 c.p.p. La responsabilità penale per la mancata apposizione del cartello doveva attribuirsi unicamente al direttore dei lavori, tale Quintini Pietro (la cui posizione era stata definita separatamente), il quale aveva l'incarico di seguire tutte le incombenze di carattere tecnico. Inoltre, in motivazione, il Tribunale non aveva esplicitato quale norma del regolamento edilizio del Comune di Corridonia prescrivesse l'esposizione del cartello; 2) eccessività del trattamento sanzionatorio; 3) prescrizione del reato maturata il 16/6/2008.

2.2- La difesa della Bravini ha lamentato: 2.2.1), sotto il profilo dell'inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, e, segnatamente, dell'art. 552 comma 1 lett.c) c.p.p., la mancata indicazione della norma di legge che si assumeva



violata, con conseguente nullità del capo di imputazione, indicante il solo art. 44 lett. a) D.P.R. n. 380/2001, senza peraltro specificare l'articolo di legge che impone l'esposizione del cartello contenente le indicazioni sul cantiere; 2.2.2) difetto di motivazione della pronuncia impugnata, non contenente alcun cenno degli elementi posti dal Tribunale a sostegno del convincimento di colpevolezza della ricorrente. In particolare, il primo giudice non aveva dato conto di alcune circostanze che avrebbero dovuto condurre al proscioglimento dell'imputata: ad esempio, il fatto che la Bravini non alloggiava più da tempo nello stabile; il fatto che la mancata presenza del cartello era stata rilevata solo in occasione di un sopralluogo effettuato a seguito della lamentela di uno dei proprietari dello stabile; il fatto che, nei giorni precedenti, vi erano state abbondanti piogge; il fatto che vi fosse un direttore dei lavori, etc.

Si concludeva per l'annullamento della sentenza.

Motivi della Decisione

- 3- Il ricorso del Thabet va dichiarato inammissibile in quanto proposto dal solo difensore (Avv. Sante Monti del Foro di Macerata), il quale non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Di conseguenza, il gravame va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 613 comma 1° c.p.p., con le conseguenze di legge.
- 4- Per contro, ammissibile è il ricorso della Bravini e non manifestamente infondata la prima doglianza sollevata.

La legge 28/2/1985 n. 47, art. 4, comma 4°, prevedeva due obblighi a carico di coloro che costruivano: la tenuta in cantiere della concessione edilizia e



l'esposizione di un cartello contenente gli estremi della concessione e degli autori dell'attività costruttiva. La violazione di tale obbligo era sanzionata penalmente dalla legge anzidetta, art. 20 comma 1°, lett. a) (cfr. Cass. Sez. Un. 14/7/1992 n. 7978). La suddetta norma è stata abrogata, con decorrenza dall'entrata in vigore del testo unico dell'edilizia, dall'art. 146 del citato testo unico, ma il suo contenuto è stato riprodotto sostanzialmente nell' art. 27, comma 4°, D.P.R. n. 380/2001.

Quest'ultima norma dispone, infatti: ” *Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello..... ne danno immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.....* ”.

Orbene, da tale disposizione si ricava che l'obbligo di esposizione del cartello continua ad essere penalmente sanzionato anche in base al testo unico, se tale prescrizione è imposta dal regolamento o dal permesso di costruire (cfr. Cass. Sez. 3, 7/4/2006 n. 16037, Bianco). Nel caso de quo, l'obbligo dell'esposizione del cartello contenente le indicazioni sul cantiere derivava da un'ordinanza del Comune di Corridonia, versata in atti dal Pubblico Ministero, ma della quale nessun riferimento era contenuto nel capo di imputazione.

Anche la seconda censura sollevata dalla Bravini non può ritenersi manifestamente infondata, in quanto, accanto a pronunce di questa Corte (quale quella sopra citata), secondo cui l'obbligo di esposizione del cartello deve porsi a carico del titolare del permesso di costruire, del direttore dei lavori e dell'esecutore delle opere, si registrano pronunce difformi, secondo le quali il relativo obbligo grava soltanto sul direttore dei lavori, unico destinatario del precetto (cfr. Cass. Sez. 3, 17/12/2002 n. 5149, Ciomma).

5- Deve, tuttavia, rilevarsi che, trattandosi di reato accertato il 16/6/2005, il termine massimo prescrizione è maturato in data 16/6/2008.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, nei confronti della Bravini, per maturata prescrizione


P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione nei confronti di Simonetta Bravini.

Dichiara inammissibile il ricorso di Khaled Thabet, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, il 15/10/2009

Il Presidente



Il cons. est.

U. Silvia Serrini

